



311/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80152 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti
prof. Luca R. Perfetti, Angelino Alfano, Marina
Roma.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato.

RESISTENTE

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Fatto

Il ricorrente ha chiesto di accertare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante rivalutato senza il blocco imposto dall'art. 1 comma 309 della l. 29 dicembre 2022, n. 197. Ha illustrato i profili d'illegittimità costituzionale e ha così concluso: *"Voglia l'Ecc.ma Corte dei conti adita, in accoglimento del presente ricorso, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022:*

- *accertare e dichiarare il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico spettante rivalutato senza l'applicazione dell'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022;*
- *accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sulla diffida trasmessa dal ricorrente via posta elettronica certificata in data 15 giugno 2023;*
- *annullare o dichiarare nulli, invalidi e/o inefficaci, in parte qua, i cedolini di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto del 2023, nonché quelli successivi, anch'essi emessi in applicazione dell'art. 1, comma 309, della*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l. n. 197/2022;

- condannare l'INPS alla restituzione delle somme indebitamente non erogate al ricorrente in applicazione dell'art. 1, comma 309 della l. n. 197/2022, dal mese di gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.

Con vittoria di spese, onorari e accessori come per legge".

Con memoria di costituzione l'INPS ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha così concluso:

"Rigettare la domanda in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto ovvero, qualora si ritenga la natura tributaria delle trattenute di che trattasi, carente in tutto o in parte di giurisdizione di Codesta Corte e rivolta a soggetto carente di legittimazione passiva.

Ritenere la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate sull'art. 1 comma 235 della legge L. 30 dicembre 2022 n 197.

In subordine e salvo gravame dichiarare non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 16 l.n. 412 del 30.12.1991 e successivamente esteso dall' art. 22, comma 36, della L. 724/1994.

Con il favore delle spese".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con successivo atto di rinuncia ex art. 110 c.g.c., il ricorrente ha richiamato la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, che si è pronunciata sulla vicenda, a seguito delle ordinanze di rimessione della questione di legittimità costituzionale di altre Sezioni, dichiarando non fondata la questione di costituzionalità. Ha concluso per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.g.c. con compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'udienza del 18/06/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gianna FIORE per l'INPS ha accettato la rinuncia del ricorrente; al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

La rinuncia agli atti da parte del ricorrente è stata accettata dal resistente INPS, con conseguente estinzione del processo, nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del processo, nulla per le spese.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL
GIUDICE

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

